

# Legge regionale n. 21

del 13 luglio 1998

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.17 del 06-04-1993: "Istituzione dei servizi di sviluppo agricolo in Basilicata", alla L.R. n.35 del 16-11-1982: "Gestione delle aziende agricole sperimentali dimostrative" ed alla L.R. n.38 del 07-08-1996 "Riorganizzazione dell'attività amministrativa in agricoltura. Scioglimento dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata (ESAB) ed istituzione dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA)"

## Elenco articoli:

[1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [5](#) | [6](#) | [7](#) | [8](#) | [9](#) | [10](#) | [11](#) | [12](#) | [13](#) | [14](#) | [15](#) | [16](#) | [17](#) | [18](#) | [19](#) | [20](#) |  
[21](#) | [22](#) | [23](#) | [24](#) | [25](#) | [26](#) | [27](#) | [28](#) | [29](#) | [30](#) | [31](#) | [32](#) |

## ART.1

Nell'art.1 della L.R. n.38/96 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d) la gestione dei Servizi di Sviluppo Agricolo disciplinati dalla L.R. 06-04-93 n.17 e successive integrazioni e modificazioni;

e) l'utilizzo delle aziende agricole sperimentali dimostrative disciplinate dalla L.R. 16-11-82 n.35 e successive integrazioni e modificazioni per le attività di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n.17/93".

## ART.2

Nel comma quarto dell'art.2 della L.R. n.38/96 le parole "con specifico riferimento alle misure di riordino fondiario" sono eliminate.

Nel primo comma dell'art.3 della L.R. n.38/96 le parole: "sede in Matera ed Ufficio Provinciale in Potenza" sono sostituite dalle seguenti: "sede legale in Matera, Ufficio Provinciale in Potenza e unità periferiche territoriali (U.T.) che saranno istituite dall'Amministratore unico d'intesa con la Giunta regionale".

## ART.3

Nel primo comma dell'art.4 della L.R. n.38/96 sono aggiunte le seguenti lettere:

"p) acquisisce brevetti o know-how di cui promuoverà l'adozione nei processi produttivi delle aziende agricole, forestali e agroalimentari;

q) redige studi, progetti di fattibilità ed esecutivi anche su commessa di Enti Pubblici e di privati;

r) richiede la concessione di brevetti propri o per conto di Enti e Società alla cui attività comunque partecipa;

s) collabora all'organizzazione e gestione di master e/o specializzazioni per laureati e diplomati nel settore agroalimentare".

Nel secondo comma dell'art.4 della L.R. n.38/96 dopo le parole: "i relativi compiti" sono aggiunte le seguenti: ",compresa la dismissione dei beni immobili,".

Dopo il secondo comma dell'art.4 della L.R. n.38/96 è inserito il seguente terzo comma: "3.Tali compiti ad esaurimento dovranno essere completati entro e non oltre il 31-12-2001".

## ART.4

Dopo il terzo comma dell'art.6 della L.R. n.38/96, sono inseriti i seguenti quarto, quinto, sesto e settimo comma:

"4. Per l'adozione di tutti gli atti necessari alla dismissione dei rapporti attivi e passivi di cui agli artt.9, 10 e 11 della legge n.386/76, l'ALSIA si avvarrà di un Ufficiale Rogante già delegato a tale scopo dal MIPA (Ministero Politiche Agricole) il quale riceverà in forma pubblica amministrativa i contratti, nonché i processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle

licitazioni private. L'Ufficiale Rogante delegato assume tutte le funzioni previste dal Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23-05-1924 n.827 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sugli atti di cui al precedente comma, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della Legge 08-06-1962 n.604 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Su richiesta dell'altra parte contraente gli atti di cui al presente articolo possono essere stipulati da un notaio.

7. La carica di Amministratore Unico è incompatibile con l'esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità ed ai compiti istituzionali dell'ALSIA".

#### ART.5

Il primo comma dell'art.7 della L.R. n.38/96 è così sostituito:

"1. Il Collegio dei revisori scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al D.L.vo n.88/92 è composto da tre componenti effettivi, tra cui il presidente, nominati con deliberazione del Consiglio regionale nei modi stabiliti dalla vigente legislazione regionale.

#### ART.6

Dopo la lettera b) del nono comma dell'art.8 della L.R. n.38/96 sono aggiunte le seguenti lettere:

"c) ai componenti della Commissione Tecnico-Scientifica ed ai Revisori spetta lo stesso trattamento economico di missione dei Dirigenti regionali;

d) all'Amministratore Unico spetta lo stesso trattamento economico di missione del Consigliere regionale".

#### ART.7

Il comma 5 dell'art.9 della L.R. n.38/96 è così sostituito:

"5. Gli atti amministrativi dell'ALSIA e dell'Esab in liquidazione sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.20 lettera a), b), e c) della L.R. n.10/91 e successive modificazioni".

#### ART.8

La lettera d) del secondo comma dell'art.12 della L.R. n.38/96 è così sostituita:

"d) eventuali ulteriori entrate comprese le risultanze attive derivanti da liquidazione di beni già acquisiti dall'ESAB con attività di riforma".

#### ART.9

Il comma 4 dell'art.15 della L.R. n.38/96 è così sostituito:

"Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato e regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regione-Enti Locali, assumendo - ai fini dell'indennità di direzione - i valori massimi contemplati dal medesimo contratto. Se l'incarico di direttore è conferito ad un dirigente regionale trova applicazione la L.R. n.13 dell'11-03-1998".

La lettera a) del comma 7 dell'art.15 è così sostituita:

a) assumere direttamente la responsabilità del conseguimento degli obiettivi dell'ALSIA nonché dell'attuazione dei piani e dei programmi in ordine all'attività amministrativa;"

#### ART.10

L'art.16 della L.R. n.38/96 è così sostituito:

Commissione tecnico-scientifica

1. E' istituita presso l'Agenzia una Commissione tecnico-scientifica che esprime valutazioni e pareri sui piani e i programmi dell'Agenzia.

2. La Commissione tecnico-scientifica esprime altresì parere sugli atti che l'Amministratore Unico intende sottoporle e può elaborare, su richiesta del medesimo, studi o proposte per i programmi di attività dell'ALSIA.
3. La Commissione tecnico-scientifica, nominata, con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta regionale, è composta dai seguenti membri:
  - a) tre docenti o ricercatori designati dall'Università degli Studi di Basilicata, esperti in Scienze Agrarie, Forestali e dell'Alimentazione;
  - b) un docente o ricercatore designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);
  - c) il Direttore dell'ALSIA;
  - d) il Direttore Scientifico della Società Consortile Metapontum Agrobios;
  - e) un esperto designato da ciascuna delle quattro Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata;
  - g) un esperto designato congiuntamente dalle Associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata.
4. La Commissione tecnico-scientifica è validamente costituita quando risultano nominati la metà più uno dei suoi componenti. Sono fatte salve le successive integrazioni con gli altri componenti designati aventi diritto.
5. La Commissione tecnico-scientifica nella prima adunanza elegge nel proprio seno il Presidente il quale provvede alla convocazione delle riunioni ed alla organizzazione dell'attività.
6. I pareri della Commissione tecnico-scientifica vanno validamente espressi con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti escluso il Presidente. Dei pareri espressi è redatto apposito verbale da conservare agli atti dell'Agenzia. Nei provvedimenti emanati dall'ALSIA si deve comunque, far riferimento ai contenuti del parere espresso dalla Commissione.
7. Ai lavori della Commissione tecnico-scientifica partecipa l'Amministratore Unico dell'Agenzia o un suo delegato ed un funzionario della medesima Agenzia con compiti di segretario.
8. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica spetta, con onere a carico del bilancio dell'ALSIA, una indennità di presenza dell'importo di L.150.000, al lordo delle ritenute fiscali, per ogni giornata di effettiva seduta a cui sono chiamati a partecipare entro il limite massimo di spesa previsto nel bilancio dell'ALSIA.

#### ART.11

L'art. 18 della L.R. n.38/96 è così sostituito:

1. Il personale in servizio presso l'ESAB alla data del 31-12-96 è trasferito alle dipendenze dell'ALSIA a far data dall'01-01-97. Esso conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento alla data del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata ed il Fondo di previdenza di cui all'art.1 della L.R. n.9/90.
2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Agenzia è disciplinato dalla normativa vigente per il personale regionale.
3. L'Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla struttura organizzativa approvata.
4. In via temporanea ed ai fini dell'espletamento delle attività di liquidazione dell'ESAB, d'intesa con il Commissario liquidatore e con le Organizzazioni sindacali, l'Amministratore Unico dell'ALSIA dispone il comando presso la Gestione Commissariale ESAB in liquidazione di parte del personale trasferito all'ALSIA, tenendo conto delle relative competenze e professionalità.
5. Per particolari e motivate esigenze di servizio è ammesso il comando o il trasferimento, preferibilmente in sedi corrispondenti a quelle di provenienza, del personale dell'ALSIA a quello della Regione, degli Enti locali o delle Aziende regionali, e viceversa.
6. Per particolari compiti istituzionali l'Agenzia può costituire funzioni di staff o specifiche Unità organizzative delle quali possono far parte persone esterne entro i limiti e le condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
7. Per una sola volta in fase di prima applicazione della presente legge, non oltre - comunque - la data di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, i posti disponibili nella pianta organica definita nel successivo art.28 sono coperti secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.29 della L.R. n.12/96.
8. Al termine delle procedure concorsuali di cui al precedente comma il personale in esubero è

trasferito nel ruolo organico della Regione Basilicata in aggiunta alla dotazione organica definita con L.R. n.48/96 alle condizioni di cui al precedente comma 1.

#### ART.12

Nel comma quarto dell'art.19 della L.R. n.38/96 dopo la parola "ESAB" è aggiunta la seguente dizione "in liquidazione".

#### ART.13

L'art.20 della L.R. 07-08-1996 n.38 è così modificato:

1) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

"1. All'atto del suo insediamento il Commissario Liquidatore, al fine di assicurare l'ordinaria gestione amministrativa, fatta eccezione dei compiti affidati all'ALSIA e dei compiti facenti capo alla Regione Basilicata, esercita, i poteri già di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'ESAB ed in particolare: "

2) Nella lettera d) del primo comma, dopo le parole: "trasferisce all'Agenzia le pratiche" sono aggiunte le seguenti: "di competenza di essa" e le parole: "di cui all'art.2 comma secondo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art.1 lett. c)".

3) Dopo la lettera d) del primo comma è aggiunta la seguente lettera e):

"e) propone all'approvazione della Giunta regionale la struttura organizzativa funzionale della Gestione Commissariale".

4) Nel terzo comma, l'espressione: "sei mesi dalla nomina" è così sostituita: "nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

5) Il tredicesimo comma è così sostituito:

"13 - Fino all'esaurimento della procedura di liquidazione il Commissario liquidatore dell'ESAB ha la legittimazione attiva e passiva nei giudizi già instaurati da e contro l'ESAB e tuttora pendenti, nonché nei giudizi instaurati successivamente allo scioglimento dello stesso Ente e relativi alle funzioni ad esso attribuite, a sensi della L.R. n.26 del 25-07-1977, che non siano state trasferite all'ALSIA".

#### ART.14

Il secondo comma dell'art.22 della L.R. n.38/96 è così sostituito:

"2. Per l'anno 1997 e successivi sarà annualmente determinato, con legge di bilancio, lo stanziamento regionale riservato all'ALSIA ai sensi dell'art.13 della presente legge che si aggiungerà alle risorse finanziarie rinvenienti da contributi Stato/CEE (Reg. 270/79, 2052/88 e P.O.M. 94/99) e dalla Legge 752/86 e successive modificazioni ed integrazioni".

#### ART.15

1. Il primo periodo del secondo comma dell'art.1 della L.R. n.17 del 06-04-93 è così sostituito:  
"2. Ai fini di cui al precedente comma, la Regione, attraverso l'ALSIA e gli organismi di cui all'art.14 in particolare;".

2. L'art.2 della L.R. n.17/93 è così sostituito:

"L'attività di ricerca sperimentazione agraria, viene svolta dall'ALSIA in attuazione del programma di cui agli artt. 12 e 13 della presente legge".

3. Nell'art.3 della L.R. n.17/93 le parole: "ed è assicurata alla Regione in forma diretta o attraverso gli Enti e gli Organismi di cui ai successivi artt.14 e 15" vengono sostituite con "ed è assicurata dall'ALSIA e dagli organismi di cui all'art.14".

4. Nel secondo comma dell'art.4 della L.R. n.17/93 le parole "dalla Regione" vengono sostituite con "dall'ALSIA".

5. Il primo periodo del secondo comma dell'art.8 della L.R. n.17/93 è così sostituito:

"A sostegno delle diverse attività dei S.S.A., l'ALSIA attiva e fornisce i seguenti servizi di supporto:".

#### ART.16

Gli artt. 10 e 11 della L.R. 06-04-1993, n.17 sono abrogati.

L'art. 12 della L.R. 06-04-1993, n.17 è così sostituito:

"L'ALSIA esercita le proprie competenze in materia di programmazione triennale ed annuale in attuazione delle direttive generali impartite dal Consiglio regionale nonché dagli indirizzi della Giunta regionale. Il Piano Triennale dell'ALSIA, munito del parere della propria Commissione Tecnico-Scientifica, è approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale".

L'art.13 della L.R. 06-04-1993 n.17 è così sostituito:

"Il Piano Triennale si attua attraverso programmi annuali che, munito del parere della Commissione Tecnico-Scientifica, è approvato dalla Giunta regionale".

#### ART.17

Il primo comma dell'art.15 della L.R. n.17/93 è così sostituito:

"La Regione delega la gestione degli interventi in tema di sviluppo agricolo all'ALSIA assegnando ad essa i mezzi finanziari ed il personale occorrente".

L'art.16 della L.R. n.17/93 è così sostituito:

"La Regione, per il tramite della struttura di progetto, cura i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato ed esercita le funzioni di valutazione e controllo degli Enti delegati nonché delle attività di sviluppo agricolo delegate all'ALSIA".

Nel primo comma dell'art.17 della L.R. n.17/93 il primo periodo è così sostituito:

"L'ALSIA, sulla base delle direttive del Consiglio e della Giunta regionale, provvede al coordinamento e gestione delle azioni in tema di sviluppo agricolo ed in particolare cura:" e la lettera c) è eliminata.

L'art.20 della L.R. n.17/93 è così sostituito:

"Ai fini della applicazione dei Regg. (CEE) 270/1979, 1760/87 e 2052/88 ed anche allo scopo di ottenere il rimborso delle risorse finanziarie previste in essi e nelle leggi dello Stato le unità di parte pubblica degli addetti all'attività di sviluppo agricolo necessarie allo svolgimento dell'attività stessa sono assegnate dalla Regione all'ALSIA".

Nell'art.21 della L.R. n.17/93 le parole "del personale assegnato al Servizio" vengono sostituite con le seguenti: "dei divulgatori agricoli assegnati ai Servizi di Sviluppo Agricolo".

L'art.22 della L.R. n.17/93 è abrogato.

L'art.23 della L.R. n.17/93 è così sostituito: "Il personale impegnato nei Servizi di Sviluppo Agricolo la cui attività professionale risulti incompatibile con il rispetto dell'orario ordinario potrà svolgere l'attività lavorativa di 36 ore settimanali anche in orari diversi rispetto all'orario in vigore nell'ALSIA, secondo le esigenze indicate dal Direttore dell'ALSIA stessa".

#### ART.18

L'art.1 della L.R. n.35/82 è così sostituito: "Le aziende agricole sperimentali dimostrative di proprietà della Regione sono utilizzate per l'attività di ricerca, sperimentazione e qualificazione professionale dell'ALSIA e sono gestite secondo le norme della presente legge".

#### ART.19

L'art.2 della L.R. n.35/82 è abrogato.

#### ART.20

Nel secondo comma dell'art.3 della L.R. n.35/82 l'espressione "in apposito regolamento da emanarsi contestualmente alla presente legge" è sostituita con la seguente "nel regolamento in vigore".

#### ART.21

Nel primo comma dell'art.5 della L.R. n.35/82 le parole "al Dipartimento Agricoltura e Foreste" sono eliminate.

Nel secondo comma dell'art.5 della L.R. n.35/82 l'espressione "saranno sottoposti

all'approvazione della Giunta regionale" è sostituita con la seguente "saranno parte integrante del programma annuale di attività dell'ALSIA".

#### ART.22

Nel primo comma dell'art.6 della L.R. n.35/82 le parole "la Giunta regionale" sono sostituite con "l'ALSIA" e la lettera a) del primo comma dell'art.6 della L.R. n.35/82 è così modificata: "a) il competente ufficio ad accreditarli su apposito conto corrente bancario intestato all'azienda".

#### ART.23

Nel primo comma dell'art.7 della L.R. n.35/82 le parole "entro il 30 aprile" sono sostituite con "entro il 28 febbraio" e le parole "al Dipartimento Agricoltura e Foreste" sono eliminate. Nel secondo comma dell'art.7 della L.R. n.35/82 la parola "Questo" è sostituita con "Quanto".

#### ART.24

L'art.8 della L.R. n.35/82 è così sostituito:  
"L'ALSIA, eseguiti i riscontri di competenza, sottopone il bilancio consuntivo delle singole aziende all'approvazione della Regione Basilicata in uno con il proprio bilancio, dando scarico all'incaricato della gestione aziendale delle somme rendicontate".

#### ART.25

Nell'art.9 della L.R. n.35/82 le parole "I Dipartimenti Agricoltura e Foreste, Finanze, Bilancio e Patrimonio disporranno" sono sostituite con "l'ALSIA disporrà".

#### ART.26

Nell'art.10 della L.R. n.35/82 è inserito il seguente secondo comma:  
"Le risorse finanziarie di cui al primo comma sono assegnate all'ALSIA sulla base dei piani e dei programmi di cui all'art.17 della presente legge".

#### ART.27

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministratore Unico:

- a) riceve dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste il conto della gestione delle singole Aziende relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;
- b) prende in consegna dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base di appositi inventari, i libri e gli altri documenti delle singole aziende;
- c) riceve, a titolo gratuito, dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste per l'espletamento delle attività, i beni mobili delle aziende costituite da attrezzature e strumentazioni d'ufficio e d'azienda;
- d) riceve in comodato dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste i terreni e gli immobili su di essi ubicati delle diverse aziende.

#### ART.28

1. Il sistema organizzativo dell'ALSIA, affidato alla responsabilità del Direttore di cui all'art.15 della L.R. n.38/96, è costituito dalla Direzione e dall'Ufficio Provinciale di Potenza; all'interno della Direzione sono costituiti gli Uffici denominati Aree. Le aree si dividono in aree di linea, che raffigurano la completa missione dell'ALSIA, e in aree di staff strumentali alle aree di linea.
2. La gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle aree spetta ai dirigenti che l'assicurano nell'osservanza degli atti normativi e programmatori, nonché delle direttive dell'Amministratore unico e del Direttore dell'ALSIA.

3. Nell'ambito dell'Agenzia possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali, riferite a compiti rilevanti di studio, ricerca, di verifica nonché di consulenza ed assistenza all'Amministratore Unico.

4. Le competenze e le funzioni degli uffici e le relazioni tra loro sono definite con provvedimento dell'Amministratore Unico, sentito il Direttore dell'Agenzia.

5. Gli Uffici si articolano secondo quanto previsto dall'art.8 della L.R. 12/96.

6. Sulla base dei compiti e della struttura amministrativa come definita con la presente legge, il ruolo organico del personale dell'ALSIA è il seguente:

<b>Qualifica funzionale</b>	<b>Livello</b>	<b>Dotazione n.</b>
Dirigente		11
Funzionario	VIII	45
Istruttore direttivo	VII	40
Istruttore	VI	60
Collab. Professionale	V	-
Esecutore	IV	25
Operatore	III	3
Ausiliario	II	1
	<b>Totale</b>	<b>185</b>

#### ART.29

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministratore Unico dell'Agenzia propone alla Giunta regionale l'approvazione di un Regolamento relativo al funzionamento dell'Agenzia.

#### ART.30: Norma transitoria

L'Amministratore Unico, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato Tecnico Scientifico dell'ALSIA di cui alla L.R. 38/96 decadono con l'entrata in vigore della presente legge e saranno nominati nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione regionale vigente.

#### ART.31

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

#### ART.32

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art.127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.